Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

L'estensione dell'obbligo della formazione continua agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri

(art. 3, comma 5, lettera b) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148 e art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137)



Roma, aprile 2013



A chi si estende l'obbligo della formazione continua?

Tra gli interventi di riforma che hanno interessato la materia delle professioni regolamentate (categoria in cui – com'è noto – ricade la professione di ingegnere) a seguito della "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche" disposta dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148) e dal relativo regolamento di delegificazione, approvato con D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, figura l'introduzione dell'obbligo della cd. "formazione continua".

Sul punto, il precitato decreto-legge di delega ha fissato il seguente criterio di indirizzo: "previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione" (art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, lettera b)).

Il criterio in parola è stato successivamente recepito dall'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, a norma del quale "1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

- 2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
- 3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
 - a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
 - b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
 - c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
- 4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
- 5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

- 6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.
- 7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM)".

La formulazione letterale del primo comma individua, pertanto, nel "professionista" il soggetto destinatario dell'obbligo "di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale" in conformità alle previsioni del D.P.R. n. 137/2012. Sempre in aderenza al dettato della normativa in esame, la nozione di professionista deve essere desunta a partire dalla definizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), in base alle quale "per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a)".

Sembrerebbe così che l'obbligo di aggiornamento professionale sia da collegare in via esclusiva all'esercizio della professione e non alla semplice iscrizione all'Albo, ossia all'appartenenza all'Ordine degli ingegneri.

A ben vedere, tuttavia, un'interpretazione sistematica (oltre che correttamente orientata al perseguimento delle finalità cui l'obbligo di formazione continua propriamente tende) delle disposizioni in commento impone di tener conto anche di elementi ulteriori.

Anzitutto, sempre con riferimento al tenore letterale delle pertinenti disposizioni, va rilevato che il comma 3 dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012, in parziale contraddizione con la formulazione di cui al comma 1, stabilisce che "Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, (...) previo parere favorevole del ministro vigilante (...) a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti". Secondo la richiamata previsione, quindi, i destinatari delle disposizioni regolamentari stabilite dal CNI (previo parere del Ministro vigilante, e

cioè con una formale copertura istituzionale) per disciplinare le modalità e le condizioni di assolvimento dell'obbligo di formazione continua sono tutti gli "iscritti" e non più esclusivamente i "professionisti", ossia coloro i quali, tra gli iscritti, esercitino concretamente la professione di ingegnere.

Tale ambivalenza, peraltro, è riscontrabile anche con riferimento agli obiettivi cui l'obbligo di formazione continua appare rivolto. Più precisamente, dalla lettura del comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012, emerge che l'introduzione dell'obbligo in parola è finalizzata sia a garantire l'interesse specifico alla "qualità ed efficienza della prestazione professionale", sia quello generale alla tutela "dell'utente e della collettività", nonché, infine, l'interesse strumentale rappresentato da "l'obiettivo dello sviluppo professionale".

È evidente, pertanto, che se, per un verso, l'esigenza di assicurare il costante aggiornamento professionale è certamente da collegare all'esercizio in concreto delle attività che formano oggetto della professione di ingegnere, per altro verso, la medesima esigenza appare rivolta a qualificare in sé le funzioni di promozione e tutela del titolo professionale di ingegnere da parte dell'Ordine. In altri termini, essendo l'Ordine degli Ingegneri (nelle sue diverse articolazioni territoriali) l'ente-soggetto – rilevante sul piano pubblicistico – al quale è demandato il compito di vigilare sull'esercizio della professione, non sembra errato ritenere che dal semplice fatto dell'appartenenza all'Ordine possa derivare un obbligo di aggiornamento professionale a carico dell'iscritto.

È altrettanto evidente, tuttavia, che l'anzidetto obbligo di formazione professionale continua a carico della generalità degli iscritti, ove ritenuto esistente per le ragioni suesposte (vale a dire per assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico correlato alla funzione di tutela del titolo professionale demandata all'Ordine degli Ingegneri), potrebbe non assumere le medesime caratteristiche del corrispondente obbligo posto a carico dei professionisti che concretamente esercitano l'attività di ingegnere.

In altri termini, mentre l'obbligo generale di aggiornamento a carico degli *iscritti* potrebbe essere assolto semplicemente mediante la frequenza di corsi (o altre attività analoghe) relativi alle materie dell'ordinamento e della deontologia professionale, quello specifico posto a carico dei *professionisti* dovrebbe riguardare, nei rispettivi ambiti di attività, anche gli aspetti legati al concreto esercizio della professione di ingegnere.

Qualora tale distinzione fosse ritenuta rilevante e conforme alle richiamate previsioni, sembra giusto prevedere che un soggetto il quale risulti semplicemente iscritto all'Albo degli ingegneri senza esercitare la professione per un certo periodo di tempo più o meno lungo (ad es., tre anni) sia tenuto a dimostrare il possesso di determinato conoscenze e, quindi, ad aggiornarsi in modo corrispondente, nel caso in cui decida di abbandonare lo stato di "inattività" e intraprendere l'esercizio dell'attività professionale.

Una soluzione intermedia è stata recepita nell'ambito dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a norma del quale "i soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono iscritti in un'apposita sezione del Registro e, salvo che abbiano volontariamente preso parte ai programmi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 1, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione a un corso di formazione e aggiornamento, secondo le modalità definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con regolamento".

Il regolamento attuativo, adottato con Decreto del Ministro dell'Economia dell'8 gennaio 2013, n. 16, disciplina espressamente "l'istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i revisori inattivi e le condizioni per la partecipazione degli stessi ad un corso di formazione e aggiornamento ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" (art. 1).

Esso, oltre a prevedere l'istituzione di un'apposita sezione nel Registro dei revisori legali (art. 2), prevede l'iscrizione d'ufficio in detta Sezione dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non abbiano assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi, ovvero che non abbiano collaborato ad un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi. Inoltre, sono iscritti nella Sezione inattivi i soggetti iscritti nel Registro che ne facciano espressa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, "anche prima del decorrere dei tre anni previsti dal comma 1 per l'iscrizione d'ufficio", previa presentazione di una dichiarazione nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di revisione legale. In quest'ultimo l'accoglimento o il rigetto dell'istanza sarà disposto, entro 90 giorni dal suo ricevimento, dal Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere di una commissione istruttoria all'uopo nominata (art. 3).

Il regolamento si spinge sino a prevedere che, "i revisori legali al momento della prima iscrizione nel registro sono inseriti nella Sezione inattivi, salvo poi transitare nell'elenco dei revisori attivi con l'assunzione del primo incarico di revisione legale ovvero con l'avvio di una collaborazione ad un'attività di revisione legale presso una società [di revisione]" (art. 4, comma 1).

Lo status di "revisore inattivo" implica comunque l'obbligo di versamento del contributo annuale (art. 8, comma 1). Tuttavia, "gli iscritti nella Sezione inattivi del Registro dei revisori legali non sono assoggettati: a) agli obblighi della formazione continua, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; b) al controllo della qualità, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; c) al pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei costi relativi alla formazione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2; d) al pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei costi relativi al controllo qualità" (comma 2).

Quanto agli obblighi di formazione continua, l'art. 5 del Regolamento prevede che il revisore iscritto nella Sezione inattivi, "salvo che abbia preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale", qualora intenda assumere nuovi incarichi di revisione legale "deve partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento, al fine di acquisire o mantenere le conoscenze teoriche e le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell'attività di revisore legale" (comma 1).

L'impostazione accolta dal Regolamento dei revisori legali, tuttavia, non sembra perfettamente replicabile nei confronti degli ingegneri, stante l'assenza di un Ordine professionale chiamato a vigilare *ex legge* sulla tutela del titolo, da cui discende la rilevanza dell'obbligo di aggiornamento professionale per quanto concerne la posizione degli iscritti non esercenti. Ad ogni modo, essa può certamente rappresentare un utile punto di partenza per l'individuazione di soluzioni adeguate.